



**LE GIORNATE
DI POLIZIA LOCALE
E SICUREZZA URBANA**

**CONVEGNO NAZIONALE ED EXPO
DELLE TECNOLOGIE E DEI PRODOTTI**

39ª EDIZIONE

9-10-11 settembre 2020

RICCIONE - PALAZZO DEI CONGRESSI

www.legiornatedellapolizialocale.it

**DALLA GESTIONE RIFIUTI SANITARI ALLE DISPOSIZIONI
DEL "CURA ITALIA" SUL DEPOSITO TEMPORANEO.**

OSVALDO BUSI

SESSIONE

AS3 – AMBIENTE NOVITÀ E AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI POLIZIA
AMBIENTALE

09/09/20

DALLA GESTIONE RIFIUTI SANITARI ALLE DISPOSIZIONI DEL “CURA ITALIA” SUL DEPOSITO TEMPORANEO.

Dott. Osvaldo Busi, C.te Polizia Municipale Castellammare del Golfo.

In questi mesi di emergenza sanitaria COVID-19 l'impianto legislativo sui rifiuti è stato oggetto di numerosi interventi derogatori, sia a livello nazionale che da parte delle singole regioni, tesi da un lato ad ampliare le capacità degli impianti di trattamento esistenti, molti dei quali insufficienti a garantire il trattamento dei rifiuti in condizioni normali, e dall'altra a far sì che la gestione di rifiuti potenzialmente infetti provenienti da attività extra ospedaliere, **come le mascherine ed i guanti monouso provenienti** ad esempio da abitazioni di individui in quarantena o comunque usate per prevenzione, venissero smaltite nel modo più sicuro ed efficace per la popolazione e gli operatori degli impianti di trattamento, al di là delle loro classificazioni normative.

A) La gestione di rifiuti potenzialmente infetti provenienti da attività extra ospedaliere

Tali interventi sono state introdotti, a livello nazionale, da atti non vincolanti di natura tecnica:

1. **Nota dell'Istituto Superiore di Sanità n. 8293 del 12/3/2020;**
2. **Ordinanza Ministeriale del 22/02/2020 n. 5443** recante “Nuove indicazioni e chiarimenti sul COVID -10”;
3. **Relazione dell'Ispra/SNPA intitolata Prime Indicazioni Generali per la Gestione dei Rifiuti – Emergenza COVID 19 approvata dal Consiglio SNPA in data 23/3/2020;**
4. **La Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 22276 del 30/03/2020 (*Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID-19 – Indicazioni*)**”.
5. **Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2** - Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2. **Aggiornato al 31 maggio 2020.**

1. Nota dell'Istituto Superiore di Sanità n. 8293 del 12/3/2020;

La nota dell'ISS distingue tra rifiuti urbani che provengono da abitazioni dove soggiornano persone positive al tampone (e che sono quindi un regime di quarantena) e rifiuti urbani prodotti da persone non infette.

La prima tipologia di rifiuti, che includono ad esempio guanti e mascherine monouso, rotoli di carta e altro materiale a diretto contatto con malati, dovrebbero essere considerati come dei rifiuti sanitari e, in quanto tali, assoggettati alla disciplina specifica di cui al DPR

254/2003 recante “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari”. Detto Regolamento prevede che questa tipologia di rifiuti venga raccolta in appositi contenitori e smaltita solo tramite aziende e impianti espressamente autorizzati a trattare rifiuti sanitari. La stessa Nota riconosce la impossibilità pratica di gestire in tal modo tali rifiuti, specialmente se provenienti da ambiti urbani e residenziali spesso difficilmente identificabili e tracciabili, e quindi acconsente che gli stessi, pur se potenzialmente infetti, vengano smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati.

La Nota, inoltre, contiene una serie di precauzioni pratiche da rispettare (come, ad esempio: tali rifiuti devono esser chiusi in un doppio sacchetto, non devono essere schiacciati con le mani, ecc.) al fine di garantirne il sicuro conferimento alla raccolta urbana, esattamente come gli altri rifiuti urbani indifferenziati (provenienti da abitazioni con persone non infette).

2.L’Ordinanza Ministeriale del 22/02/2020 n. 5443 recante “Nuove indicazioni e chiarimenti sul COVID -10”

L’**Ordinanza Ministeriale n. 5443/2020**, stabilisce che in ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato persone positive al virus, è necessario intraprendere azioni di sanificazione con uso di DPI monouso che devono essere «smaltiti come materiale potenzialmente infetto».

Pertanto per l’Ordinanza occorre fare riferimento alla disciplina prevista dal D.P.R.254/2003 sui rifiuti sanitari, contenente un regime speciale per quei rifiuti potenzialmente infetti, definiti quali rifiuti prodotti al di fuori delle strutture sanitarie che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo. Questa tipologia di rifiuti è peraltro generalmente classificata con codice EER 18.01.03* ossia «rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni».

Su tale base, quindi, sembra potersi definire che tutti quei rifiuti prodotti da mascherine, guanti mono uso ed altri DPI derivanti da ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato persone positive al virus quindi, usati come prevenzione ad esempio in occasione di attività di sanificazione, pulizia ecc., debbano considerarsi come rifiuti assimilabili a quelli sanitari e quindi gestiti ai sensi del DPR 254/2003. Per i medesimi rifiuti provenienti invece da ambienti domestici, vale quanto consigliato dalla Nota dell’ISS in merito alla loro classificazione come rifiuti domestici indifferenziati, da smaltire con le dovute cautele mediante il servizio di raccolta urbana.

Ciò vale senza tenere conto delle diverse discipline introdotte dalle Ordinanze regionali.

3. Relazione dell’Ispra/SNPA intitolata Prime Indicazioni Generali per la Gestione dei Rifiuti – Emergenza COVID 19 approvata dal Consiglio SNPA in data 23/3/2020

Altro documento basilare per comprendere il regime di emergenza attivato nel campo dei rifiuti è costituito dalla Relazione emessa dall’ISPRA/SNPA il 23/3/2020 che, si concentra maggiormente sulle questioni legate agli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Questo documento stabilisce che la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani deve essere garantita in quanto servizio pubblico essenziale, ivi inclusa la raccolta differenziata sulla base delle regole locali.

Anche tale Relazione conferma che rifiuti rappresentati da mascherine, guanti mono uso ecc. di origine casalinga possono essere classificati secondo il codice EER 20 03 01, ossia rifiuti urbani indifferenziati. Tuttavia, l’ISPRA, riprendendo le raccomandazioni dell’ISS, afferma che, ove sia possibile attivare un sistema di raccolta dedicato, dovrebbe garantire che gli operatori non entrino a contatto con tali rifiuti, così da avviarli direttamente ad impianti di incenerimento senza alcun trattamento preliminare, in deroga a quanto previsto dalle norme vigenti in merito di smaltimento dei rifiuti urbani.

Nel caso in cui non sia possibile avviare tutto direttamente ad incenerimento, viene consigliato che detti rifiuti vengano conferiti ad impianti di trattamento meccanico biologico in modo da garantire l'igienizzazione e la protezione degli addetti del rischio biologico; ed ove ciò non sia possibile, i predetti rifiuti potranno essere mandati ad impianti di sterilizzazione o direttamente in discarica senza alcun trattamento preliminare ma con delle regole specifiche di conferimento, sempre volte a garantire l'isolamento di tali rifiuti. Se portati in discarica i rifiuti dovranno essere confinati in un punto specifico particolare identificato e ogni giorno coperti con un adeguato strato di materiale protettivo, in modo da evitare ogni forma di contaminazione.

4. La Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 22276 del 30/03/2020 (Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID-19 – Indicazioni?)

La circolare n. 22276 del 30/03/2020 richiamando le raccomandazioni degli organi tecnici ed esprimendo delle previsioni di massima per garantire un efficiente sistema di raccolta e trattamento dei rifiuti, sia urbani che industriali.

La circolare invita le autorità locali ad adottare Ordinanze emergenziali ex articolo 191 del D.lgs. 152/2006 per disciplinare la gestione dei rifiuti nel proprio territorio.

La Circolare, inoltre, introduce misure derogatorie per diverse categorie di impianti di trattamento rifiuti, al fine di consentire la prosecuzione delle relative attività e la possibilità per tali impianti di rispondere alle specifiche esigenze createsi in periodo di emergenza, in particolare le deroghe riguardano la capacità di stoccaggio degli impianti di trattamento, le autorizzazioni per il deposito temporaneo di rifiuti, il deposito di rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali, gli impianti di incenerimento e lo smaltimento in discarica.

L'apparato derogatorio previsto dalla circolare si applica sia agli impianti autorizzati mediante le procedure ordinarie, sia a quelli in regime di autorizzazione semplificata (purché tali modifiche non siano classificabili come sostanziali ai sensi dell'Autorizzazione Ambientale Integrata). I gestori degli impianti possono usufruire di tali deroghe la presentando una SCIA, strumento previsto dal Testo Unico dell'Edilizia, la quale si basa sul regime del silenzio-assenso. Queste SCIA hanno una validità limitata nel tempo; esse devono essere presentate oltre che al Comune anche alla Regione alla Provincia ai Vigili del Fuoco accompagnate da una relazione a firma di un tecnico abilitato che asseveri le informazioni fornite e garantisca il rispetto delle altre previsioni tecniche da rispettare.

La Circolare stabilisce, altresì che i centri di raccolta di rifiuti comunali possano aumentare la loro capacità di deposito di rifiuti urbani fino ad un massimo del 20% della capacità autorizzata, in quanto considerati come facenti parte della filiera del servizio pubblico di raccolta e smaltimento di rifiuti, e come tali devono rimanere aperti ed operativi, aumentando anzi la loro capacità di stoccaggio.

5. Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2. Aggiornato al 31 maggio 2020

Il Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2 - aggiornato al 31 maggio 2020 descrive le modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani extraospedalieri nelle abitazioni su tutto il territorio nazionale (come da DPCM 26 aprile 2020 e DPCM 17 maggio 2020) distinguendo tra i rifiuti prodotti da soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria presso le abitazioni e rifiuti prodotti in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.

Il documento distingue la gestione dei rifiuti urbani in due gruppi:

- 1) **Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria** (compresi i soggetti in quarantena obbligatoria dei quali non si conosca ancora la positività);
- 2) **Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.**

Per quel che riguarda i rifiuti indicati al punto 1, in linea di principio, dovremmo fare riferimento a quanto contenuto nel DPR 254/2003 *“Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”* che nell’art. 2, comma 1 lettera 2a) punto d) che definisce:

“Ai fini del presente regolamento si intende per [...] rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo [...] quei rifiuti che provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dai pazienti isolati”.

Ne consegue che, i rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria, come definiti dal DPR 254/2003.

Pertanto nei loro confronti dovrebbero essere applicate le prescrizioni previste dal D.P.R. stesso; in particolare i rifiuti devono essere raccolti in idonei imballaggi a perdere e come previsto dall’art. 15: *“I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell’art. 2 comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”.*¹

Il rapporto contiene, inoltre, le raccomandazioni per gli operatori e per le aziende del settore di raccolta, smaltimento e trattamento dei suddetti rifiuti.

Tuttavia la parcellizzazione territoriale e la variabilità del numero di utenze che producono rifiuti di cui al punto 1), unite all’emergenza dovuta all’infezione da SARS-CoV-2, ha reso di difficile applicazione pratica le indicazioni sopra riportate.

Per tale ragione, sulla base di quanto su esposto e considerata la natura emergenziale degli interventi legati alla gestione dell’infezione da COVID-19, oltre a quanto eventualmente già disposto dalle singole Regioni, si ritiene utile fornire ulteriori raccomandazioni circa i rifiuti

¹ Il D.P.R. 254/2003 indica anche il tipo di trattamento a cui tali rifiuti devono essere sottoposti dopo la raccolta presso appositi impianti di:

Sterilizzazione (Art. 2 lettera m) in impianti che garantiscano le prestazioni indicate nell’allegato III del suddetto decreto. Dopo la sterilizzazione tali rifiuti possono nell’ordine essere:

- a) utilizzati in impianti per produrre combustibile da rifiuto o utilizzati come mezzo per produrre energia;
- b) inceneriti in impianti di incenerimento per rifiuti urbani a bassa e/o ad elevata efficienza energetica;
- c) in mancanza di un numero sufficiente di impianti di cui ai precedenti punti 1) e 2) previa autorizzazione del presidente della regione possono essere ammessi al regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica. L’autorizzazione ha comunque carattere temporaneo fino alla realizzazione di un numero di impianti di incenerimento adeguati al fabbisogno regionale.

Incenerimento in:

- a) impianti di incenerimento di rifiuti urbani e/o speciali, (R1 e D10), mediante introduzione diretta nel forno senza essere prima mescolati con altre categorie di rifiuti. Alla bocca del forno è ammesso il caricamento contemporaneo con altre categorie di rifiuti;
- b) in impianti dedicati.

urbani di cui ai punti 1) e 2) la cui raccolta e gestione devono essere garantite trattandosi di servizi pubblici essenziali.

B) Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che è stato convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'art.113 bis del decreto “Cura Italia” consentiva di derogare alle quantità e ai limiti temporali massimi previsti dal D.Lgs. n.152/06 per l'effettuazione del deposito temporaneo di rifiuti. In particolare esso, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, per l'effettuazione del deposito temporaneo di rifiuti (disciplinato dall'art. 183, comma 1, lettera bb), punto 2², del D.Lgs. n. 152/2006) consentiva di derogare:

- al quantitativo massimo ammesso, che poteva essere raddoppiato;
- al limite temporale massimo, che poteva essere elevato da un fino a 18 mesi.

Si passava così dai precedenti 30 metri cubi di rifiuti non pericolosi di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi a **60 mc** di rifiuti non pericolosi di cui al massimo **20 mc** di rifiuti pericolosi; mentre il limite temporale massimo, qualora non vengano superati i limiti, non poteva avere durata superiore a 18 mesi. (invece dei precedenti 12 mesi).

L'art.228 bis dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77³”, abrogando il disposto contenuto nell'art.113-bis ,ripristina le precedenti disposizioni quantitative e temporali del deposito temporaneo previsti dall'art. 183 ex D. Lgs 152/06, precedenti agli interventi emergenziali

L'articolo 228-bis nell'abrogare la disposizione contenuta nel DL “Cura Italia” non ha previsto un regime transitorio tale da consentire un ripristino della gestione ordinaria dei rifiuti in deposito temporaneo, graduale e proporzionato alla situazione ancora perdurante di emergenza.

La maggior parte delle Regioni ha stabilito che tali disposizioni eccezionali siano applicabili, dalla data della pubblicazione delle ordinanze, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, oltre ai successivi trenta giorni necessari al ripristino del servizio pubblico – salvo reiterazione come previsto dall'art. 191 D.Lgs. 152/06.

² La lettera bb) dell'art. 183 del Codice definisce il «deposito temporaneo» come il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci”. La stessa lettera pone una serie di condizioni che devono essere rispettate affinché si configuri la fattispecie in questione. Il punto 2), in particolare, prevede che i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; - quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno

³ **Art. 228 bis** : Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti

1. L'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' abrogato.

Nonostante l'abrogazione dell'art. 113-bis del D.L. 17 marzo 2020, n° 18, e il conseguente ripristino dei limiti quantitativi e temporali ordinari del deposito temporaneo, permetta di superare *tout court* tali problematiche, certamente non rappresenta una soluzione efficace alla gestione dei rifiuti in azienda ai tempi del Covid-19.

In più, con il recepimento delle direttive del Pacchetto Economia Circolare alle porte, dovremo attenderci nuove criticità su questo fronte, in attesa di una disciplina italiana adeguata agli obiettivi europei di circolarità⁴.

C) Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. "Decreto Rilancio".

1. Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale

Articolo 229-bis⁵ reca disposizioni per fronteggiare l'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e di guanti monouso da parte della collettività, attraverso la

⁴ La disciplina del deposito temporaneo è oggetto di riscrittura da parte dello schema di decreto legislativo n. 169 - attualmente all'esame delle Commissioni ambiente di Camera e Senato per l'espressione del parere di competenza - finalizzato al recepimento della nuova direttiva sui rifiuti (direttiva 2018/851/UE).

⁵ Art. 229 bis Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale

1. Per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una o più linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire:

- a) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;
- b) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli operatori per le attività economiche produttive mediante installazione di box dedicati presso i propri impianti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui al comma 1 nonché la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il programma di cui al presente comma è, altresì, finalizzato all'adozione di protocolli e di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori. Il programma può, altresì, includere lo svolgimento di test e prove finalizzati a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso il coinvolgimento dei produttori.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e

predisposizione di linee guida del Ministero dell'ambiente, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per l'individuazione delle misure da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Le linee guida sono volte a definire:

a) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;

b) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli operatori per le attività economiche produttive mediante installazione di box dedicati presso i propri impianti.

Per perseguire le suddette finalità nonché la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente di un fondo di un milione di euro per l'anno 2020.

Il comma 7 introduce la sanzione per il caso di abbandono di mascherine e guanti monouso, in particolare prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del D.Lgs. n.152 del 2006, la quale stabilisce che chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter relativo al divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, venga punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

D) Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"

Il D.l. con l'art.52, introduce nel D.Lgs. n.152/2006 l'art. 242-ter⁶, il cui fine è quello di ampliare e semplificare la realizzazione di determinati interventi in aree incluse nel perimetro di terreni

di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili».

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati dell'attività svolta in base al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in termini di impatto sulla sostenibilità ambientale e sulle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, svolte sulla base dei criteri previsti dal medesimo comma 1126, nonché una proposta di sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza di applicare criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto.

7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

⁶Art. 52 Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-bis è inserito il seguente:

"Art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)

1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora

che sono oggetto di bonifica. Tali interventi sono estesi anche a quelli destinati alla sistemazione idraulica, alle opere per la mitigazione del rischio idraulico e per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili, evitando in tal modo l'applicazione, per la realizzazione di tali interventi, della procedura di caratterizzazione del sito. Detti interventi possono essere effettuati a condizione che non pregiudichino nè interferiscano con l'esecuzione e il compimento della bonifica, nè determinino rischi per la salute dei lavoratori. In tale ambito, vengono, inoltre, disciplinate, le procedure e le modalità di caratterizzazione, di scavo e di gestione dei terreni movimentati, con la conseguente abrogazione di quanto disposto dai commi da 7 a 10

l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino nè interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, nè determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 è effettuata da parte dell'autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.

3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonché per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.

4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, anche nelle more dell'attuazione del comma 3, sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:

a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 245, comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;

b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;

c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

2. All'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10.

dell'art. 34 del D.L. 133/2014 (cd. Decreto "Sblocca Italia"), in merito alla gestione dei materiali di scavo nei siti oggetto di bonifica, per la realizzazione di determinate opere. Le procedure di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati prevedono il coinvolgimento a vario titolo dell'agenzia di protezione ambientale, dell'ISPRA, della regione, provincia e comune competente, dell'ARPA. La norma è poi corredata di una apposita clausola di invarianza finanziaria.

Altra novità introdotta dall'art.53⁷ del D.l.n76/2020, riguarda *la semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale*, in particolare il legislatore introduce, con una

7 Art. 53 "Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale"

1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, e' concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificita' del sito. In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari e' concordato con l'ISPRA. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attivita' d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti entro novanta giorni dalla data di inizio delle attivita' di indagine.

L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attivita' di verifica e di controllo da parte della provincia competente da avviare nei successivi quindici giorni, previa comunicazione al proponente e agli enti interessati. In tal caso le attivita' di verifica devono concludersi entro e non oltre novanta giorni.

4-ter In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, puo' presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito e' superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 e contestualmente indica le condizioni per l'approvazione del progetto operativo di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente presenta il progetto e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui al comma 6. Il potere di espropriare e' attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilita' o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento e' sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorita' competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.

4-quater La certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 puo' essere rilasciata anche per la sola matrice suolo a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con la matrice acque sotterranee tali da comportare una cross contamination non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. La previsione di cui al primo periodo e' applicabile anche per l'adozione da parte dell'autorita' competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di CSC oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di CSR determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorita' competente. La certificazione di avvenuta bonifica per la sola matrice suolo costituisce titolo per lo svincolo delle relative garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7.

novella all'art. 252 del D.Lgs.n.152/2006, in materia di bonifiche dei siti di interesse nazionale (SIN), una procedura preliminare che consente l'effettuazione delle indagini preliminari nel sito oggetto di bonifica, per cui, qualora si riscontri un superamento delle contaminazioni, si procede alle successive fasi di caratterizzazione, analisi di rischio e redazione del progetto di bonifica. Il piano di indagini preliminari è predisposto dall'interessato con il coinvolgimento dell'Arpa territorialmente competente (ovvero, in caso di inerzia di quest'ultimo, dell'ISPRA).

Il legislatore ha introdotto, inoltre, un iter alternativo per la bonifica dei SIN, che unifica le fasi della caratterizzazione e dell'analisi di rischio, al fine di giungere al progetto di bonifica riducendo i passaggi amministrativi intermedi. E' stato previsto poi il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica anche per la sola matrice suolo (escludendo le matrici del sottosuolo e delle acque), secondo determinate condizioni.

E) Decreto 19 novembre 2019, n. 182 Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalita' attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In data 23/04/2020, è entrato in vigore il D.M. n. 182 del 19/11/2019, pubblicato sulla G.U. dell'8/04/2020, il quale definisce le nuove regole per la gestione dei Pneumatici fuori uso (PFU), abrogando dalla stessa data la precedente disciplina contenuta nel D.M. n.82/2011. Il nuovo decreto diviso in due capi e con i suoi 10 articoli e ben 9 allegati, oltre a contenere alcune modifiche e novità che riguardano chi, come cliente privato, acquista gomme nuove e sostituisce gomme usate e chi gestisce questi pneumatici da smaltire, disciplina i tempi e le modalita' attuative dell'obbligo dei produttori o degli importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata, utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal contributo ambientale; la gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU) pari a quelli degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale. Detto adempimento è posto in capo al rappresentante autorizzato, nel caso di produttore o importatore di pneumatici non avente sede legale in Italia, che risponde in solido con il primo dell'adempimento del predetto obbligo.

Esso, inoltre, stabilisce che i soggetti autorizzati alla gestione dei PFU (siano essi in forma "associata", come le società consortili di gestione, oppure in forma "individuale" qualora ne gestiscano oltre 200 tonnellate annue) dovranno garantire la raccolta dei PFU su tutto il territorio nazionale, rendicontando al Ministero i quantitativi raccolti semestralmente secondo delle macro-aree geografiche individuate dal decreto stesso.

Per quanto riguarda il contributo ambientale di cui all'articolo 228, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, viene stabilito che esso e' determinato in misura tale da assicurare, in modo completo ed esclusivo, la copertura dei costi della gestione dei PFU al netto di ricavi o corrispettivi, comunque denominati, percepiti nell'ambito della predetta gestione. Il contributo e' differenziato per le diverse tipologie degli pneumatici.

Una delle novità più significative riguarda l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un Registro informatico nazionale dei produttori e

2. Le disposizioni di cui al comma 4-ter, dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi gli interventi approvati, sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto su richiesta da presentare nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data.

3. All'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, dopo le parole "Dette somme sono finalizzate" e' inserita la seguente: "anche" e il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalita' di trasferimento alle autorita' competenti delle risorse loro destinate di cui al primo periodo."

importatori di pneumatici da effettuarsi entro il 23/4/2021 a seguito l'emanazione di un D.M che ne definirà anche le modalità operative.

L'art.8 del decreto contiene l'apparato sanzionatorio che prevede:

1. per i produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate di gestione che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, non raggiungono le quantità individuate ai sensi dell'art.3, comma 4, l'applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria pari al contributo percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento;
2. per i produttori e gli importatori di pneumatici o alle loro eventuali forme associate di gestione che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, omettono di adempiere ad alcuno degli obblighi di comunicazione previsti dal presente capo in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al quindici per cento del contributo percepito per l'anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate;
3. per i produttori e gli importatori di pneumatici o alle loro forme associate di gestione che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, adempiono tardivamente agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 3, l' applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al cinque per cento del contributo percepito per l'anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate;
4. per i produttori e gli importatori di pneumatici che non provvedono alla gestione degli PFU, neanche attraverso il trasferimento del contributo di cui all'art. 4, comma 11, del presente decreto ad una struttura associata, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti;
5. in mancanza di determinazione del contributo ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, tale determinazione, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, verra' effettuata, a seguito di richiesta dell'organo di controllo precedente, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il Capo II° del Decreto contiene le disposizioni relative al mercato del primo equipaggiamento per la gestione dei PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita, per il quale si conferma la gestione sempre da parte dei produttori e importatori di pneumatici da soli o in forma associata (ConSORZI) dietro un corrispettivo pagato al fondo costituito presso l'ACI (Automobil Club Italia), ma ci si può rivolgere anche a soggetti terzi autorizzati alla gestione dei PFU; Viene confermato sia il ruolo del Comitato di Gestione dei PFU che, fra gli altri, ha il compito di individuare l'entità del contributo basato sulla tipologia dei veicoli come classificati dal codice della strada, sia la riscossione del contributo da parte del rivenditore all'atto dell'acquisto del veicolo nuovo che viene poi versato al fondo.

F) Decreto 31 marzo 2020, n. 78, recante "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Il Regolamento contenuto nel decreto n.78/2020, facente parte del pacchetto "EoW", in vigore dallo scorso 5 agosto, definisce i criteri secondo cui il rifiuto proveniente dalla lavorazione dei PFU potrà cessare di essere considerato tale per essere invece considerato un prodotto.

Esso stabilisce i requisiti tecnici che devono essere rispettati affinché la *gomma vulcanizzata*, ossia quelle derivante dalla frantumazione dei PFU e dagli sfridi della gomma

vulcanizzata, qualificati come rifiuto, provenienti sia dalla produzione dei nuovi pneumatici, sia dall'attività di lavorazione dei pneumatici, cessi di essere qualificata come rifiuto per essere qualificata come "gomma vulcanizzata granulata (Gvg)".

Il provvedimento prevede che la gomma vulcanizzata granulata (Gvg) quale miscela utilizzabile in processi di trasformazione manifatturiera o tal quale può essere utilizzata per i seguenti scopi:

- a. produzione di articoli e/o componenti di articoli in gomma, conglomerati gommosi, mescole di gomma e gomma-plastica a condizione che gli stessi siano destinati a elementi strutturali e di rifinitura per l'edilizia, industria meccanica, componenti di mezzi di trasporto esterni all'abitacolo, costruzioni e infrastrutture ferroviarie e portuali, segnaletica e viabilità, pesi e contrappesi;
- b. strati inferiori di superfici ludico sportive;
- c. materiale da intaso di superfici sportive;
- d. materiali compositi bituminosi quali bitumi modificati, membrane bituminose, additivi per asfalti a base gomma, mastici sigillanti;
- e. conglomerati bituminosi o conglomerati cementizi;
- f. agenti schiumogeni per acciaieria.

Il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per la gomma vulcanizzata va attestato dal produttore tramite una dichiarazione di conformità (DDC), dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.4 e deve essere:

- *redatta* al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 del DM 78/2020;
- *inviata* all'autorità competente entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del Decreto n.78/2020 (dal 5 agosto 2020) un aggiornamento della **comunicazione di inizio attività**, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II e del titolo I, capo IV, della parte IV del D.Lgs. n.152/2006.
- *conservata* per cinque anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di gomma vulcanizzata granulata (GVG) prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti. Tuttavia la conservazione del campione di Gvg non si applica nel caso di imprese registrate EMAS o in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato, ma il sistema di gestione da predisporre deve prevedere il rispetto dei criteri (di cui all'art. 3 ed in allegato 1) e il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione; oltre alla la revisione e il miglioramento del sistema di gestione ambientale.

I gestori degli impianti autorizzati per la produzione del Gvg hanno tempo fino al 3 dicembre 2020 per presentare un aggiornamento delle comunicazioni effettuate in procedura semplificata o tramite un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione unica o AIA.